

Libro primo

Disposizioni penali

Titolo III

Delle contravvenzioni in particolare

Capo I

Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sui beni pubblici destinati alla navigazione

Articolo 1161 - Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata.

Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva le disposizioni degli articoli 55, 714 e 716, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire un milione, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato. Se l'occupazione di cui al primo comma è effettuata con un veicolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione duecentomila; in tal caso si può procedere alla immediata rimozione forzata del veicolo in deroga alla procedura di cui all'articolo 54 (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, primo comma, l. 28 dicembre 1993, n. 561.

Articolo 1162 - Estrazione abusiva di arena o altri materiali.

Chiunque estrae arena, alghe, ghiaia o altri materiali nell'ambito del demanio marittimo o del mare territoriale ovvero delle zone portuali della navigazione interna, senza la concessione prescritta nell'articolo 51, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni (1).

(1) Articolo così modificato dall'art. 10, d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507.

Articolo 1163 - Impianto ed esercizio abusivo di depositi o stabilimenti.

Chiunque impianta o esercita un deposito o uno stabilimento, indicati nel primo comma dell'articolo 52 e nel primo comma dell'articolo 59, senza la prescritta concessione, ovvero non osserva le disposizioni di polizia ivi previste, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni (1).

Chiunque impianta o esercita uno stabilimento o fa un deposito di sostanze infiammabili o esplosive, senza l'autorizzazione prescritta nell'ultimo comma dell'articolo 52, nel terzo comma dell'articolo 59 e nel secondo e terzo comma dell'articolo 723, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni (1).

(1) Comma così modificato dall'art. 10, d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507.

Articolo 1164 - Inosservanza di norme sui beni pubblici.

Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente relativamente all'uso del demanio marittimo o aeronautico ovvero delle zone portuali della navigazione interna è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire sei milioni (1).

(1) Comma così modificato dall'art. 10, d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507.

Articolo 1165 - Deposito abusivo di merci e mancata rimozione di cose depositate.

È punito con l'ammenda fino a lire un milione (1):

- 1) chiunque deposita merci o altri materiali nei luoghi indicati negli articoli 50, 57, 723, primo comma, senza il permesso dell'autorità competente e il pagamento del relativo canone;
- 2) chiunque non esegue l'ordine di rimozione delle cose depositate.

(1) Ammenda così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689, e trasformata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della l. 689/1981, cit.

Articolo 1166 - Getto di materiali e interrimento dei fondali.

Chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 71, 76 è punito con l'ammenda fino a lire duecentomila (1).

(1) Ammenda così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689, e trasformata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della l. 689/1981, cit.

Articolo 1167 - Inosservanza di ordini relativi ai muri di sponda e abusiva apertura di cave.

È punito con l'ammenda da lire quarantamila a quattrocentomila (1):

- 1) chiunque non esegua le disposizioni dell'autorità competente sulla costruzione e sulla manutenzione, lungo le sponde dei canali o degli altri corsi di acqua sboccanti in un porto, delle opere previste nell'articolo 77;
- 2) chiunque senza la prescritta autorizzazione esegue un'apertura di cava di pietra o altro lavoro di escavazione lungo le sponde dei canali o degli altri corsi di acqua sboccanti in un porto.

(1) Ammenda così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689, e trasformata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della l. 689/1981, cit.

Articolo 1168 - Pesca abusiva.

Chiunque, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, esercita la pesca nei porti o nelle altre località di sosta o di transito delle navi è punito con l'ammenda fino a lire centomila (1).

(1) Ammenda così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689, e trasformata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della l. 689/1981, cit.

Articolo 1169 - Uso d'armi e accensioni di fuochi.

Chiunque non osserva le disposizioni dell'articolo 80 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni (1).

(1) Articolo così modificato dall'art. 11, d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507.

Articolo 1170 - Inosservanza dell'obbligo di assumere un pilota.

Il comandante della nave, che non assume il pilota nei luoghi dove il pilotaggio è obbligatorio, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni (1).

(1) Articolo così modificato dall'art. 11, d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507.

Articolo 1171 - Abusivo esercizio d'impresa portuale, di rimorchio o di pilotaggio.

È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni (1):

- 1) (Omissis) (2);

- 2) chiunque esercita il servizio di rimorchio, senza la concessione prescritta nell'articolo 101 o con mezzi tecnici non rispondenti alle caratteristiche determinate dall'autorità competente;
- 3) chiunque, fuori dei casi di urgente necessità, esercita il pilotaggio senza patente o autorizzazione.

(1) Alinea così modificato dall'art. 11, d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507.

(2) Numero abrogato dall'art. 27, l. 28 gennaio 1994, n. 84 nel testo modificato dall'art. 2, d.l. 21 ottobre 1996, n. 535, conv. in l. 23 dicembre 1996, n. 647.

Articolo 1172 - Inosservanza delle norme sull'impiego delle maestranze.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 27, l. 28 gennaio 1994, n. 84 nel testo modificato dall'art. 2, d.l. 21 ottobre 1996, n. 535, conv. in l. 23 dicembre 1996, n. 647.

Articolo 1173 - Inosservanza di tariffe.

Chiunque richiede e riscuote mercedi superiori a quelle fissate nelle tariffe approvate dall'autorità competente è punito con l'ammenda fino a lire quattrocentomila (1).

(1) Ammenda così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689, e trasformata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della l. 689/1981, cit.

Articolo 1174 - Inosservanza di norme di polizia.

Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di polizia dei porti o degli aerodromi, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni (1).

Se l'inosservanza riguarda un provvedimento dell'autorità in materia di circolazione nell'ambito del demanio marittimo o aeronautico, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire seicentomila (2).

(1) Comma così modificato dall'art. 11, d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 3, secondo comma, l. 28 dicembre 1993, n. 561.

Articolo 1175 - Sanzioni amministrative accessorie.

La violazione degli articoli 1170, 1173 e 1174 importa l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dai titoli o dalla professione (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 11, d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507.

Articolo 1176 - Inosservanza del divieto di mediazione.

Chiunque richiede o riceve per sé o per altri, in danaro o altra utilità, una retribuzione per procurare l'assunzione di una persona dell'equipaggio di navi o galleggianti marittimi nazionali o di aeromobili nazionali è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione (1).

(1) Ammenda, da ultimo, così aumentata dall'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 1177 - Aggravanti.

La pena è dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda da lire duecentomila a un milione (1):

- 1) se il fatto previsto nell'articolo precedente si riferisce all'assunzione di più persone;
- 2) se il colpevole è dedito a scopo di lucro al collocamento di appartenenti alla gente di mare o al personale di volo ovvero esplica abusivamente un'attività, anche indiretta, intesa a procurare o a facilitare il collocamento della gente di mare o del personale di volo;

3) se il fatto si verifica in località dove esiste un ufficio di collocamento per la gente di mare o del personale di volo;

4) se il colpevole è fornito di un titolo professionale marittimo o aeronautico. In tal caso la condanna importa la sospensione dai titoli per la durata di un anno.

(1) Ammenda, da ultimo, così aumentata dall'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 1178 - Irregolare assunzione di personale e omessa annotazione sul ruolo di equipaggio.

L'armatore o il comandante della nave o del galleggiante marittimi, che ammette a far parte dell'equipaggio una persona non appartenente alla gente di mare, ovvero arruola una persona senza regolare contratto o senza la preventiva visita medica, ovvero imbarca o sbarca un componente dell'equipaggio senza far eseguire la relativa annotazione sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire tre milioni (1).

Alla stessa sanzione soggiace l'armatore o il comandante della nave o del galleggiante addetti alla navigazione interna, l'esercente o il comandante dell'aeromobile il quale, fuori dei casi previsti dalla legge, ammette a far parte dell'equipaggio una persona non iscritta rispettivamente nel personale navigante o nel personale di volo ovvero senza l'osservanza delle norme relative alle visite mediche di detto personale di volo (1).

(1) Comma così modificato dall'art. 12, d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507.

Articolo 1179 - Assunzione irregolare di minori.

L'armatore o il comandante della nave o del galleggiante, che ammette a far parte dell'equipaggio una persona minore degli anni quattordici (1) ovvero adibisce ai servizi di macchina una persona minore degli anni diciotto, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni (2).

Alla stessa sanzione soggiace l'esercente o il comandante dell'aeromobile, che ammette a far parte dell'equipaggio una persona minore degli anni quattordici ovvero adibisce ai servizi tecnici di bordo una persona minore degli anni diciotto (2).

(1) Il limite di età per il conseguimento dell'iscrizione nelle matricole della gente di mare, è stato elevato a quindici anni dall'art. 1, l. 15 maggio 1954, n. 233.

(2) Comma così modificato dall'art. 12, d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507.

Articolo 1180 - Assunzione abusiva di stranieri.

L'armatore, l'esercente o il comandante, che, fuori dei casi consentiti negli articoli 294, 319, 886, 898, ammette uno straniero a far parte dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni (1). La stessa sanzione si applica all'armatore, all'esercente o al comandante, che non sbarca lo straniero regolarmente assunto nel termine previsto dalle disposizioni predette (1).

(1) Comma così modificato dall'art. 12, d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507.

Articolo 1181 - Sbarco all'estero di componente dell'equipaggio soggetto ad obblighi di leva.

Il comandante della nave o dell'aeromobile, che, fuori dei casi previsti negli articoli 196, 813, consente lo sbarco in territorio estero di un componente dell'equipaggio soggetto agli obblighi di leva o richiamato alle armi, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'ammenda fino a lire un milione (1).

(1) Ammenda così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689, e trasformata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della l. 689/1981, cit.

Articolo 1182 - Inosservanze relative alla costruzione o riparazione di nave o aeromobile, ovvero al varo della nave.

È punito con l'ammenda da lire centomila a un milione (1), qualora il fatto non costituisca un più grave reato:

- 1) chiunque fa eseguire la costruzione o la riparazione di una nave o di un aeromobile o di un motore per aeromobile da persona sfornita della prescritta patente, autorizzazione o abilitazione;
- 2) chiunque, senza la prescritta patente, autorizzazione o abilitazione, inizia la costruzione o la riparazione prevista nel n. 1;
- 3) chiunque imprende la costruzione di una nave o di un galleggiante, senza la dichiarazione prescritta nell'articolo 233, o la costruzione di un aeromobile, senza la dichiarazione e la denuncia prescritte negli articoli 848, 849;
- 4) chiunque esegue il varo di una nave senza la comunicazione prevista nell'articolo 243;
- 5) il costruttore della nave o dell'aeromobile che non osserva l'ordine di sospensione della costruzione dato ai sensi degli articoli 236, 851.

(1) Ammenda così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689, e trasformata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della l. 689/1981, cit.

Articolo 1183 - Inosservanze relative alla demolizione di nave o di aeromobile.

Il proprietario della nave o del galleggiante, che senza giustificato motivo non esegue nel termine stabilito nell'articolo 161 l'ordine dell'autorità marittima o di quella preposta all'esercizio della navigazione interna di riparare, di destinare ad altro uso o di demolire la nave o il galleggiante, è punito con l'ammenda da lire sessantamila a un milione (1).

Chiunque demolisce una nave, un galleggiante o un aeromobile nazionali, senza l'autorizzazione prescritta negli articoli 160, 760, è punito con l'ammenda da lire centomila a un milione (1).

(1) Ammenda così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689, e trasformata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della l. 689/1981, cit.

Articolo 1184 - Inosservanze relative all'iscrizione di nave in registro straniero e alla perdita dei requisiti di nazionalità dell'aeromobile.

Chiunque aliena la nave o l'aeromobile o iscriva la nave in un registro straniero senza ottemperare agli adempimenti prescritti negli articoli 156 e 758 o senza attendere la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trenta milioni a lire sessanta milioni. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (1).

Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiace chiunque ometta le denunce prescritte dagli articoli 157 e 759 (1) (2).

(1) Comma così modificato dall'art. 13, d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 7, d.l. 30 dicembre 1997, n. 457, conv. in l. 27 febbraio 1998, n. 30.

Articolo 1185 - Inosservanze relative alla iscrizione dell'aeromobile.

Il proprietario dell'aeromobile che ne chiede l'iscrizione oltre il termine prescritto nell'articolo 754 è punito con l'ammenda fino a lire quattrocentomila (1).

(1) Ammenda così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689, e trasformata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della l. 689/1981, cit.

Articolo 1186 - Inosservanza di norme per le visite delle navi o degli aeromobili.

Chiunque non osserva le prescrizioni di questo codice, delle altre leggi e dei regolamenti o le disposizioni dell'autorità concernenti le visite e le ispezioni delle navi, dei galleggianti o degli aeromobili, è punito con l'ammenda da lire duecentomila a un milione (1).

(1) Ammenda così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689, e trasformata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della l. 689/1981, cit.

Articolo 1187 - Abusivo esercizio di servizi di navigazione interna.

Chiunque, senza la concessione prescritta nell'articolo 225, esercita un pubblico servizio di linea o di rimorchio ovvero di traino con mezzi meccanici in navigazione interna è punito con l'ammenda da lire duecentomila a un milione (1).

Chiunque senza l'autorizzazione prescritta nell'articolo 226 esercita un servizio di trasporto, di rimorchio o di traino in navigazione interna, non compreso tra quelli di cui al comma precedente, è punito con l'ammenda da lire quarantamila a quattrocentomila (1).

(1) Ammenda così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689, e trasformata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della l. 689/1981, cit.

Articolo 1188 - Abusivo esercizio di trasporto o di lavoro aereo.

È punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire due milioni (1):

1) chiunque esercita un pubblico servizio di trasporto aereo, senza la concessione prescritta nell'articolo 776;

2) chiunque effettua il trasporto aereo di passeggeri a carattere discontinuo o occasionale ovvero il servizio di lavoro aereo, senza la licenza prescritta nell'articolo 788.

(1) Ammenda, da ultimo, così aumentata, dall'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 1189 - Inosservanza di norme sui servizi della navigazione interna.

Chiunque nell'esercizio di uno dei servizi di trasporto, di rimorchio o di traino in navigazione interna, previsti nell'articolo 226, non osserva le modalità stabilite dall'autorità competente, ovvero richiede e riscuote prezzi superiori o inferiori alle tariffe massime o minime fissate dall'autorità medesima è punito con l'ammenda fino a lire quattrocentomila (1).

(1) Ammenda così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689, e trasformata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della l. 689/1981, cit.

Articolo 1190 - Inosservanza di norme sulle scuole di pilotaggio.

Chiunque ammette all'istruzione di pilotaggio aereo un allievo, che non ha conseguito il prescritto certificato di idoneità psicofisica, ovvero un allievo di minore età, senza il consenso di chi esercita la potestà o la tutela, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 14, d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507.

Articolo 1191 - Abusiva istituzione e cessazione dell'esercizio di aerodromi o impianti privati.

È punito con l'ammenda da lire un milione a quattro milioni (1):

1) chiunque istituisce un aerodromo o un altro impianto aeronautico privato, senza l'autorizzazione prescritta nell'articolo 704, ovvero ne continua l'esercizio dopo la revoca dell'autorizzazione;

2) chiunque apre al traffico aereo civile un aerodromo adibito ad usi speciali, senza l'autorizzazione prescritta nell'articolo 709, primo comma, ovvero ne continua l'esercizio dopo la revoca dell'autorizzazione;

3) chiunque cessa dall'esercizio di un aerodromo o di un altro impianto aeronautico privato, senza l'autorizzazione prescritta nell'articolo 713, ovvero prima della scadenza del termine fissato nel secondo comma del detto articolo.

(1) Ammenda così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689, e trasformata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della l. 689/1981, cit.

Articolo 1192 - Inosservanza di norme sull'uso della bandiera e del nome.

È punito con l'ammenda fino a lire quattrocentomila (1):

- 1) il comandante che non inalbera sulla nave la bandiera quando sia prescritto;
- 2) l'armatore o il comandante che non osserva le disposizioni sull'uso del nome o del numero di individuazione della nave o del galleggiante;
- 3) l'esercente o il comandante se l'aeromobile circola sprovvisto dei contrassegni di individuazione prescritti o porta abusivamente i contrassegni riservati agli aeromobili di Stato.

(1) Ammenda così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689, e trasformata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della l. 689/1981, cit.

Articolo 1193 - Inosservanza delle disposizioni sui documenti di bordo.

Il comandante di nave o di aeromobile, che naviga senza avere a bordo i documenti prescritti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni (1).

Alla stessa sanzione soggiace il comandante di nave o di aeromobile, che tiene irregolarmente i documenti di bordo, ovvero non vi esegue le annotazioni prescritte (1).

(1) Comma così modificato dall'art. 14, d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507.

Articolo 1194 - Mancata rinnovazione di documenti di bordo.

L'armatore della nave o l'esercente dell'aeromobile, che non rinnova tempestivamente i documenti di bordo, è punito con l'ammenda fino a lire un milione (1).

(1) Ammenda così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689, e trasformata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della l. 689/1981, cit.

Articolo 1195 - Inosservanza di formalità alla partenza o all'arrivo in porto o in aerodromo.

Il comandante di nave o di aeromobile nazionali o stranieri, che alla partenza o all'arrivo in porto o in aerodromo non adempie le formalità prescritte da questo codice e dal regolamento, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'ammenda fino a lire un milione (1).

(1) Ammenda così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689, e trasformata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della l. 689/1981, cit.

Articolo 1196 - Inosservanza delle norme sull'abbandono della nave e sull'obbligo di consultazione dell'equipaggio.

Il comandante, che in caso di abbandono della nave o dell'aeromobile in pericolo non osserva le norme stabilite dal presente codice, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni (1).

La stessa sanzione si applica al comandante, che omette di sentire il parere dei componenti dell'equipaggio, nei casi in cui tale parere è richiesto (1).

(1) Comma così modificato dall'art. 14, d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507.

Articolo 1197 - Rifiuto di cooperare al ricupero.

Il componente dell'equipaggio, che in caso di naufragio della nave o del galleggiante ovvero di perdita dell'aeromobile, essendone richiesto dal comandante o dall'autorità competente, rifiuta di prestare la propria opera per il ricupero dei relitti, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'ammenda fino a lire quattrocentomila (1).

(1) Ammenda così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689, e trasformata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della l. 689/1981, cit.

Articolo 1198 - Omissione di dichiarazioni in caso di urto.

Il comandante della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, che in caso di urto non osserva le disposizioni del secondo comma dell'articolo 485, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni (1).

(1) Comma così modificato dall'art. 14, d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507.

Articolo 1199 - Imbarco abusivo o clandestino di armi o esplosivi.

Il comandante, che imbarca sulla nave o sull'aeromobile nazionali o stranieri armi e munizioni da guerra, gas tossici o merci pericolose, senza l'autorizzazione prescritta negli articoli 193, 816 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni (1).

Chiunque imbarca clandestinamente su una nave o su un aeromobile nazionali o stranieri armi e munizioni da guerra, gas tossici, sostanze esplosive o infiammabili o altre materie nocive o pericolose per la nave, per l'aeromobile, per il carico o per le persone, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Se il fatto è commesso da un componente dell'equipaggio si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni (1).

Nei casi previsti dai commi precedenti non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (2).

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è previsto come reato da altre disposizioni di legge (2).

(1) Comma così modificato dall'art. 14, d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507.

(2) I commi terzo e quarto così sostituiscono l'originario comma terzo, per effetto dell'art. 14, d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507.

Articolo 1200 - Abusivo trasporto o impiego di apparecchi fotografici o radiotrasmittenti.

Chiunque trasporta ed usa apparecchi radiotrasmittenti, senza l'autorizzazione prescritta, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni (1).

Alla stessa sanzione soggiace chiunque esercita il servizio di radiocomunicazioni a bordo di aeromobili, senza la concessione prescritta nell'articolo 814. Se il fatto di cui al primo comma è commesso da un componente dell'equipaggio, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire quindici milioni (1).

(1) Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 5, d.p.r. 29 settembre 2000, n. 367.

Articolo 1201 - Inosservanze relative alla partenza e all'approdo di aeromobile.

È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni il comandante di un aeromobile nazionale o straniero, che (1):

1) (Omissis) (2);

2) parte o approda in località diversa da quelle previste negli articoli 799, 841, 844;

3) parte, se l'aeromobile è diretto all'estero, da un aeroporto non doganale;

4) approda, se l'aeromobile proviene dall'estero, in una località diversa da un aeroporto doganale o sanitario.

(1) Alinea così modificato dall'art. 14, d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507.

(2) Numero abrogato dall'art. 3, l. 29 gennaio 1986, n. 32.

Articolo 1201 Bis - Inosservanza dell'ordine di approdo.

Il comandante di un aeromobile nazionale o straniero che, sorvolando il territorio dello Stato, non ottempera all'ordine di approdo previsto nell'articolo 803, o, avendo sorvolato una zona vietata, omette di approdare nel più vicino aeroporto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni quando si tratti di aeromobile adibito al trasporto di persone (1).

Con le stesse sanzioni è punito il comandante di un aeromobile nazionale il quale, sorvolando il territorio di uno Stato estero, non ottempera all'ordine di approdo impartito dalle competenti autorità dello Stato il cui territorio è sorvolato (1).

Ai fini di cui al comma precedente sono equiparati agli aeromobili nazionali gli aeromobili immatricolati all'estero, quando sono utilizzati da persona che abbia la residenza permanente ovvero la sede principale degli affari nel territorio dello Stato.

Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (2) (3).

(1) Comma così modificato dall'art. 14, d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507.

(2) Comma aggiunto dall'art. 14, d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507.

(3) Articolo aggiunto dall'art. 4, l. 29 gennaio 1986, n. 32.

Articolo 1202 - Inosservanze relative ad approdo fuori di un aeroporto.

È punito con l'ammenda fino a lire duecentomila (1):

1. il comandante di un aeromobile, il quale, nel caso di approdo in località diversa da un aeroporto, omette di dare l'avviso previsto nell'articolo 804;

2. il possessore del fondo, che, essendo a conoscenza dell'approdo, o della partenza di un aeromobile, omette di dare gli avvisi previsti negli articoli 799, 804.

(1) Ammenda così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689, e trasformata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della l. 689/1981, cit.

Articolo 1203 - Atterramento in aerodromo privato.

Il comandante di un aeromobile nazionale o straniero, che, fuori del caso di necessità, approda in un aerodromo privato, senza il consenso di chi lo esercita, è punito con l'ammenda fino a lire quattrocentomila (1).

(1) Ammenda così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689, e trasformata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della l. 689/1981, cit.

Articolo 1204 - Sorvolo di aeromobili stranieri e rotta irregolare.

Il comandante di un aeromobile straniero, che, al di fuori dei casi previsti nell'articolo 794, sorvola il territorio della Repubblica, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni (1).

Alla stessa sanzione soggiace il comandante di un aeromobile nazionale o straniero, che senza giustificato motivo omette di seguire, nei casi previsti nell'articolo 821, le rotte ivi prescritte (1).

Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (2).

(1) Comma così modificato dall'art. 14, d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507.

(2) Comma aggiunto dall'art. 14, d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507.

Articolo 1205 - Inosservanza di norme sugli atti di stato civile e sulla custodia di beni di persone morte.

Il comandante della nave o dell'aeromobile, che non osserva le disposizioni degli articoli 195; 204 a 208; 818, 834, 835, 836, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'ammenda da lire centomila a un milione (1).

(1) Ammenda così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689, e trasformata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della l. 689/1981, cit.

Articolo 1206 - Impedimento alla presentazione di reclami.

Il comandante della nave o dell'aeromobile, che, senza giustificato motivo, impedisce a un componente dell'equipaggio o ad un passeggero di recarsi a terra per presentare reclami all'autorità, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'ammenda da lire ventimila a un milione (1).

(1) Ammenda così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689, e trasformata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della l. 689/1981, cit.

Articolo 1207 - Scarico di merci prima della verifica della relazione.

Il comandante che, fuori dei casi di urgenza, scarica le merci prima che sia stata verificata la relazione di eventi straordinari, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni (1).

(1) Comma così modificato dall'art. 14, d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507.

Articolo 1208 - Richiesta di protezione ad autorità straniera.

Il componente dell'equipaggio di una nave o di un aeromobile, che in paese estero, potendo ricorrere alle autorità consolari, invoca la protezione delle autorità straniere, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni (1). Se il fatto è commesso dal comandante, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni (1).

(1) Comma così modificato dall'art. 14, d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507.

Articolo 1209 - Rifiuto di trasportare condannati, imputati e corpi di reato.

Il comandante di nave o aeromobile, diretto a un porto della Repubblica (1), che, a richiesta dell'autorità consolare, si rifiuta senza giustificato motivo di trasportare, nei limiti prescritti dalla legge, condannati, imputati, corpi di reato o altri oggetti, atti e documenti riguardanti procedimenti penali, è punito se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni (2).

(1) Testo così modificato, a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.

(2) Comma così modificato dall'art. 14, d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507.

Articolo 1210 - Inosservanza del divieto di asilo.

Il comandante della nave nazionale che in paese estero concede asilo a bordo a persone, anche se cittadini o sudditi italiani, ricercate dalla competente autorità per aver commesso un reato comune, è punito con l'ammenda fino a lire un milione (1).

(1) Ammenda così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689, e trasformata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della l. 689/1981, cit.

Articolo 1211 - Rifiuto di obbedienza a nave da guerra di potenza amica.

Il comandante della nave, che non osserva le prescrizioni dell'articolo 201, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni (1).

(1) Comma così modificato dall'art. 14, d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507.

Articolo 1212 - Inosservanza di disposizioni sulla navigazione da diporto.

[Chi non osserva le disposizioni degli articoli 213, 214, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'ammenda fino a lire un milione] (1) (2).

(1) Ammenda così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689, e trasformata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della l. 689/1981, cit.

(2) Articolo da ritenersi implicitamente abrogato dall'art. 39, l. 11 febbraio 1971, n. 50, che ha ridisciplinato la materia della navigazione da diporto.

Articolo 1213 - Inosservanza di norme di polizia di bordo.

Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di polizia di bordo è punito, se il fatto con costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni (1).

(1) Comma così modificato dall'art. 14, d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507.

Articolo 1214 - Sanzioni amministrative accessorie.

La violazione degli articoli 1193, 1198, 1199, 1204, secondo comma, 1207 e 1209 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dai titoli o dalla professione (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 14, d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507.

Articolo 1215 - Partenza di nave o di aeromobile in cattivo stato di navigabilità.

L'armatore marittimo o l'esercente, che fa partire una nave o un aeromobile nazionali o stranieri che non si trovano in stato di navigabilità, o a cui manca taluno degli arredi, apparecchi, strumenti o taluna delle dotazioni prescritte, è punito con l'arresto da un mese a un anno ovvero con l'ammenda da lire un milione a due milioni (1).

L'armatore della navigazione interna che fa partire una nave nazionale o straniera che non si trovi in stato di navigabilità è punito con l'ammenda da lire duecentomila a un milione (2).

L'armatore o il comandante che impiega un galleggiante marittimo o della navigazione interna nelle condizioni indicate nei comma precedenti soggiace alla pena stabilita rispettivamente nel primo e nel secondo comma.

Il comandante della nave o dell'aeromobile nazionali o stranieri, che, fuori dei casi di necessità sopravvenute in corso di navigazione, naviga con una nave o con un aeromobile nelle condizioni indicate nel primo comma, è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda da lire centomila a un milione (1).

(1) Ammenda, da ultimo, così aumentata, dall'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689.

(2) Ammenda così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689, e trasformata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della l. 689/1981, cit.

Articolo 1216 - Navigazione senza abilitazione.

L'armatore, che impiega una nave o un galleggiante non abilitati alla navigazione, ovvero senza che siano stati rilasciati i documenti comprovanti l'esistenza dei requisiti di navigabilità, è punito con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a lire due milioni (1).

Alla stessa pena soggiace l'esercente, che impiega un aeromobile non abilitato alla navigazione ovvero con certificato di navigabilità o di collaudo che non sia in vigore.

La stessa disposizione si applica al comandante della nave o dell'aeromobile, ma la pena è diminuita in misura non eccedente un terzo.

(1) Ammenda, da ultimo, così aumentata, dall'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 1217 - Caricazione oltre la marca di bordo libero.

Il comandante che naviga con la nave carica oltre la linea di massimo carico è punito con l'ammenda non inferiore a lire 15.000 (1) per tonnellata in sovraccarico.

Fuori dei casi di concorso, l'armatore, il quale omette di esercitare il dovuto controllo per impedire l'infrazione della presente norma, è punito, a titolo di colpa, con l'ammenda non inferiore a lire centocinquantamila (1).

Le norme dei commi precedenti si applicano anche all'armatore o al comandante di nave straniera la quale ai sensi dell'articolo 185 sia soggetta alle norme del titolo VI, capo I, libro I, parte I del presente codice (2).

(1) Ammenda così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689, e trasformata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della l. 689/1981, cit.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 29, l. 5 giugno 1962, n. 616.

Articolo 1218 - Inosservanza di norme sulle segnalazioni.

Il comandante della nave e del galleggiante marittimi o dell'aeromobile, nazionali o stranieri, che non osserva le norme sulle segnalazioni relative alla circolazione marittima o aerea, è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda da lire centomila a due milioni (1).

Se il fatto è commesso dal comandante della nave adibita alla navigazione interna la pena è dell'ammenda da lire ventimila a quattrocentomila (2).

(1) Ammenda, così aumentata, da ultimo, dall'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689.

(2) Ammenda così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689, e trasformata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della l. 689/1981, cit.

Articolo 1218 Bis - Omissione di esercitazione.

Art. 1218-bis.

Omissione di esercitazione.

Il comandante che non fa eseguire, salvo casi eccezionali giustificati, le esercitazioni prescritte in ordine alla sicurezza della navigazione, è punito con l'arresto fino a 3 mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quarantottomila (1).

In caso di recidiva la condanna importa la sospensione dai titoli ovvero dalla professione da uno a sei mesi (2).

(1) Ammenda, così aumentata, dall'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689.

(2) Articolo aggiunto dall'art. 31, l. 5 giugno 1962, n. 616.

Articolo 1219 - Introduzione abusiva di modificazioni nella struttura della nave o dell'aeromobile.

Chiunque, senza l'autorizzazione prescritta, apporta modificazioni alla struttura dello scafo, all'apparato motore o a qualsiasi installazione di bordo, è punito con l'ammenda da lire centomila a un milione (1).

Alla stessa pena soggiace chiunque, senza averne fatto denuncia, introduce nella struttura di un

aeromobile modificazioni che ne alterano le caratteristiche tecniche risultanti dal certificato di navigabilità o di collaudo.

(1) Ammenda così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689, e trasformata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della l. 689/1981, cit.

Articolo 1221 - Inosservanza di norme sulla composizione e forza minima dell'equipaggio.

L'armatore o il comandante della nave, che non osserva le norme del regolamento e le disposizioni dell'autorità competente sulla composizione e forza minima dell'equipaggio è punito con l'ammenda da lire sessantamila a seicentomila (1).

Alla stessa pena soggiace l'esercente o il comandante di aeromobile che non osserva le norme sulla composizione dell'equipaggio.

(1) Ammenda così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689, e trasformata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della l. 689/1981, cit.

Articolo 1222 - Mancata direzione personale della nave.

Il comandante della nave, che non dirige personalmente la manovra nei casi in cui ne ha l'obbligo, è punito con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a lire un milione (1).

(1) Ammenda, da ultimo, così aumentata, dall'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 1223 - Assegnazione indebita di funzioni.

L'armatore, l'esercente o il comandante della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, che, senza giustificato motivo, assegna a bordo determinate funzioni a persone che non hanno i requisiti prescritti per esercitarle, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'ammenda da lire centomila a un milione (1).

(1) Ammenda così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689, e trasformata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della l. 689/1981, cit.

Articolo 1224 - Imbarco eccessivo di passeggeri.

Il vettore o il comandante della nave marittima o dell'aeromobile, che non osserva le disposizioni sul numero massimo dei passeggeri, è punito con l'ammenda di lire centomila (1) per ogni passeggero imbarcato in eccedenza, se si tratta di viaggio entro il Mediterraneo, di lire duecentomila (1), se si tratta di viaggio fuori del Mediterraneo.

Se il fatto è commesso dal vettore o dal comandante di nave adibita alla navigazione interna la pena è dell'ammenda fino a lire quattrocentomila (1), qualunque sia il numero dei passeggeri imbarcati in eccedenza.

(1) Ammenda così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689, e trasformata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della l. 689/1981, cit.

Articolo 1225 - Omissione di provvedimenti profilattici.

Il comandante della nave, che non prende i provvedimenti necessari per tutelare la salute dell'equipaggio e dei passeggeri negli approdi dichiarati infetti, è punito con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda da lire centomila a un milione (1).

Alla stessa pena soggiace il comandante dell'aeromobile, che non osserva le disposizioni sulla polizia sanitaria della navigazione aerea.

(1) Ammenda, da ultimo, così aumentata, dall'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 1226 - Imbarco di passeggeri infermi.

Il vettore o il comandante, che, senza l'autorizzazione dell'autorità competente o senza l'osservanza delle cautele da questa prescritte, imbarca sulla nave un passeggero manifestamente affetto da malattia grave o comunque pericolosa per la sicurezza della navigazione o per l'incolumità delle persone a bordo, ovvero una persona della quale per ragioni sanitarie sia stato vietato l'imbarco dalla competente autorità, è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda da lire centomila a duecentomila (1).

Alla stessa pena soggiace il vettore o il comandante dell'aeromobile che non osserva le disposizioni dei regolamenti speciali sull'imbarco dei passeggeri infermi.

(1) Ammenda, da ultimo, così aumentata, dall'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 1227 - Omessa denuncia di rinvenimento di relitti.

Chiunque, avendo rinvenuto un relitto di mare ovvero un aeromobile abbandonato o un relitto di aeromobile, omette di farne immediata denuncia all'autorità indicata negli articoli 510, 993, è punito con l'ammenda fino a lire duecentomila (1).

(1) Ammenda così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689, e trasformata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della l. 689/1981, cit.

Articolo 1228 - Sorvolo di centri abitati e getto da aeromobili in volo.

È punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione (1):

1. il comandante di un aeromobile, che sorvola centri abitati, assembramenti di persone o aeroporti, senza osservare le prescrizioni del regolamento o gli ordini dell'autorità competente;
2. chiunque, fuori dei casi previsti nell'articolo 819, getta dall'aeromobile in volo oggetti o materie che non siano zavorra regolamentare.

(1) Ammenda, da ultimo, così aumentata, dall'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 1229 - Omessa segnalazione di ostacoli.

Chiunque, essendovi obbligato ai sensi dell'articolo 715, primo comma (1), omette di apporre i segnali alle opere, costruzioni o piantagioni, che costituiscano intralcio per la navigazione aerea, è punito con l'ammenda fino a lire quattrocentomila (2).

Alla stessa pena soggiace chiunque, essendovi obbligato ai sensi dell'articolo 715, secondo comma (1), omette di adottare le misure indispensabili per la sicurezza della navigazione.

(1) Ora art. 717 c. nav., per effetto delle modificazioni apportate dalla l. 4 febbraio 1963, n. 58.

(2) Ammenda così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689, e trasformata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della l. 689/1981, cit.

Articolo 1230 - Discesa o lancio col paracadute.

Chiunque fa uso del paracadute al di fuori dei casi previsti nell'articolo 820, è punito con l'ammenda fino a lire seicentomila (1).

Se il fatto è commesso da un componente dell'equipaggio, la pena è aumentata fino a un terzo.

(1) Ammenda così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689, e trasformata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della l. 689/1981, cit.

Articolo 1231 - Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione.

Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di sicurezza della navigazione è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila (1).

(1) Ammenda, da ultimo, così modificata dall'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 1232 - Pene accessorie e misura di sicurezza.

La condanna per le contravvenzioni previste negli articoli 1215 a 1218; 1222, 1228 importa la sospensione dai titoli ovvero dalla professione.

Nel caso di condanna per la contravvenzione prevista dal secondo comma dell'articolo 1216, può essere ordinata la confisca dell'aeromobile.

Articolo 1233 - Omessa assicurazione di dipendenti.

L'esercente dell'aeromobile, che omette di contrarre a favore dei propri dipendenti l'assicurazione prevista nell'articolo 935 o che non mantiene in vigore il relativo contratto, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'ammenda fino a lire due milioni (1).

(1) Ammenda così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689, e trasformata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della l. 689/1981, cit.

Articolo 1234 - Omessa assicurazione per danni a terzi sulla superficie e di passeggeri.

L'esercente, che fa circolare l'aeromobile senza aver contratto l'assicurazione prescritta nell'articolo 798 ovvero non mantiene in vigore il relativo contratto, è punito con l'ammenda fino a lire due milioni (1).

Alla stessa pena soggiace l'esercente dell'aeromobile, che trasporta passeggeri senza aver contratto l'assicurazione prescritta nell'articolo 941.

(1) Ammenda così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689, e trasformata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della l. 689/1981, cit.

[Ritorna all'Indice](#)